



COMUNE DI VALSOLDA

Via Bellotti, 21 – 22010 VALSOLDA (Como)

Tel 034468121 – www.comune.valsolda.co.it

C.F. / P.I. 00598360139

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7 DEL 08-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2025.

L'anno duemilaventicinque addì otto del mese di Aprile, alle ore 18:30, nella Sede Comunale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Componente	Presente	Assente
ROMANO' LAURA	X	
PAGANI ORIANO	X	
PERSONENI CLAUDIA		X
BARELLI DAVIDE	X	
BERISHA KRISTOS	X	
CENTRONE GIANFRANCO	X	

Componente	Presente	Assente
MONTEMARANO GABRIELE	X	
POLLICE MASSIMO RAFFAELE	X	
BONACINA MARIO		X
COLOCCI CLAUDIO		X
MOLLISI ALESSANDRO	X	

Numero totale PRESENTI: 8 – ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario Comunale dott. DE LORENZI GIOVANNI.

La sig.ra ROMANO' LAURA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento indicato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

Preso Atto che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante “DISPOSIZIONI IN MATERIA DITRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”;

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato Atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Rilevato che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Preso Atto che per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il tool allegato alla delibera n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la Determina n. 2/2021 della stessa Autorità;

Considerato che nell'anno 2024 si è provveduto alla revisione del piano finanziario della TARI, secondo le modalità previste dalla delibera del 03/08/23 n.389/2023/R/Rid dell'ARERA recante l'aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF 2022-2025, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2025, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Vista la delibera Consiglio Comunale n. 11 del 26.06.2024, con la quale si procedeva alla revisione/approvazione del PEF 2024/2025;

Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 14.04.2022 per l'individuazione dello schema regolatorio della qualità per il Comune di Valsolda, per il periodo dal 2022 al 2025, come da art. 3 – TQRIF allegato A alla deliberazione di ARERA 12/2022/R/RIF in qualità di ente territorialmente

competente;

Dato Atto che gli avvisi di pagamento emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Verificato che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Visto l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, così come aggiornato per il biennio 2024/2025 con deliberazione C.C. nr.11 in data 26.06.2024;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad **Arera**, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto Conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Verificato che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Considerato anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- solo la delibera di approvazione delle tariffe TARI 2025 da parte del Consiglio Comunale;
- l'ulteriore documentazione riguardante il PEF 2024-2025 è già stata inoltrata ad ARERA;

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Dato Atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2025;

Considerate le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n.116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Visto il prospetto di PEF pluriennale 2024-2025, allegato 1) alla delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 26.06.2024;

Preso Atto che il PEF approvato per l'anno 2025 ammonta ad € 311.812,00;

Dato Atto che la ripertizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, risulta la seguente:

- 92,50 % a carico delle utenze domestiche;
- 7,50 % a carico delle utenze non domestiche;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, come risultano nell'allegato "A" della presente deliberazione;

Ritenuto altresì, di stabilire le seguenti rate per il versamento della TARI anno 2025 ai sensi dell'art.25 del Regolamento Tari approvato con deliberazione di C.C. nr.7 in data 19/04/2023:

- rata n. 1 entro il 30/06;
- rata n. 2 entro il 31/12;

Dato Atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

Vista la delibera Arera n. 386/2023/R/rif che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti

- a) ₩1,₩, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) ₩2,₩, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";

Preso Atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile settore Finanziario, ai sensi dell'art 49 del D.lgs. 267/2000;

Dopo l'illustrazione del Vicesindaco sig. Pagani Oriano si passa alla votazione con il seguente risultato: all'unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 8 (otto), consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di prendere atto del PEF pluriennale 2024-2025 così come da allegato 1) della delibera CC. n.11 del 26.06.2024;
3. Di dare atto che il PEF 2025 ammonta ad € 311.812,00;
4. Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, come indicate nell'allegato "A" al presente atto;
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze

in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

6. di stabilire che per l'anno 2025 la Tari è riscossa, tramite invio ai contribuenti dell'avviso bonario, in due rate aventi le seguenti scadenze (semestrali come da normativa):

- 30/06/2025 PRIMA RATA;
- 30/12/2025 SECONDA RATA;

7. Di dichiarare all'unanimità di voti favorevoli, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00;

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
ROMANO' LAURA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

Il Segretario comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☒ **[X]** Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

☐ **[]** Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005